



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO "MILLEPROROGHE"**

Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»*” ([Gazzetta Ufficiale n.51 del 1° marzo 2021](#))

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	5
1. Proroga dei termini relativi a disposizioni in tema di vendite a distanza su piattaforme digitali (art. 3, comma 3).....	5
2. Proroga del termine di adeguamento dei registratori telematici per l’invio dei dati al sistema della tessera sanitaria (art. 3, comma 5).....	5
3. Proroga degli obblighi relativi all’aggiornamento professionale dei revisori legali (art. 3, comma 7).....	6
4. Proroga della lotteria degli scontrini (art. 3, commi 9 e 10).....	6
5. Proroga delle disposizioni fiscali per Campione d’Italia (art. 3, comma 11-ter)	6
6. Proroga termini agevolazioni prima casa (art. 3, comma 11-quinquies).....	7
7. Disposizione di coordinamento in tema di IVA e cessioni di <i>kit</i> diagnostici e vaccini anti-Covid (art. 3-ter).....	7
8. Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (art. 17-ter, comma 3, lett. b).....	7
9. Proroga di termini in materia tributaria (art. 22-bis).....	7
10. Termini per la dichiarazione e il versamento dell’imposta sui servizi digitali (art. 22-quater).....	9
11. Detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 22-sexies).....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	10
1. Modifica alla disciplina contabile per il pagamento dei debiti PA (art. 2, comma 4-quater).....	10
2. Garanzia SACE sui titoli di debito emessi dalle imprese (art. 3, comma 6-bis).....	10
3. Pagamento dei debiti degli enti sanitari (art. 3 comma 8).....	10
4. Confidi (art. 3, comma 11-quater).....	10
5. Proroga flessibilità nella restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul FAR (art. 6, comma 3).....	11
6. Proroga operatività dei comparti dei Fondi per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall’Istituto per il Credito Sportivo (art. 16, comma 2).....	11
7. Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto dell’Aquila – Casa Italia (art. 17).....	11
8. Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (art. 17-quater, comma 4)	12
9. Proroga dei termini relativi alla sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari correlati con lo stato di emergenza epidemiologica (art. 19 e allegato 1, n. 21 e 27)	12

10. Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (art. 21)	12
11. Misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, cd. Brexit (art. 22)	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE	14
1. Proroga dei termini in materia di enti del Terzo settore (art. 11, comma 1).....	14
2. Proroga dei termini per l'accredito figurativo dei contributi (art. 11, comma 1-bis).....	14
3. Proroga dei lavori della Commissione tecnica di studio, classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (art. 11, comma 3)	14
4. Proroga lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni (art. 11, comma 4).....	14
5. Proroga del termine per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite (art. 11, comma 5)	14
6. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 11, comma 9).....	15
7. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro (art. 11, comma 10-bis)	15
8. Proroga art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge Rilancio in materia di lavoro agile (art. 19 e allegato 1, n. 29).....	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE	16
1. Proroga procedura semplificata acquisti di beni e servizi informativi e per la connettività (art. 1, comma 11).....	16
2. Proroga in materia di adeguamento degli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi (art. 12, comma 8).....	16
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	16
1. Proroghe in materia di organismi di controllo dei vini (art. 10, comma 1).....	16
2. Proroga attestati macchine agricole e vendita prodotti fitosanitari (art. 10, comma 6-bis).....	16
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	17
1. Proroga cessazione regime di maggior tutela dell'energia (art. 12, comma 9-bis)	17
2. Proroga incentivi impianti agricoli a biogas (art. 12, comma 9-ter)	17
3. Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (art. 12-ter).....	17
4. Proroga delle agevolazione tariffarie in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (art. 17-quater, comma 1)	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE	18
1. Proroga riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero Ambiente (art. 15, comma 1).....	18
2. Proroga del termine di utilizzo della contabilità speciale riconosciuta alla Regione Sicilia (art. 15, comma 2).....	18
3. Proroga termini bonifica stabilimento Stoppani – comune di Cogoletto (art. 15, comma 3).....	18
4. Proroga autorizzazione di spesa per gruppo lavoro “end of waste” (art. 15, commi 4 e 5)	18
5. Proroga obbligo etichettatura imballaggi (art. 15, comma 6).....	18
6. Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (art. 21)	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	19
1. Proroga dei termini per l'adeguamento della prevenzione incendi nelle strutture ricettive (art. 2 comma 4-octies)	19

2. Ulteriori proroghe in materia di sicurezza sul lavoro (art. 19 e Allegato 1).....	20
2.1. Art. 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, <i>concernente disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</i> " (art. 19 e Allegato 1, n. 4).....	20
2.2. Art. 15, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, <i>concernente disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dpi.</i> (art. 19 e Allegato 1, n. 7).....	20
2.3. Art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, <i>concernente ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività</i> " (art. 19 e Allegato 1, n. 8)	21
2.4. Art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, <i>concernente misure di sorveglianza sanitaria</i> (art. 19 e Allegato 1, n. 13).....	21
2.5. Art. 100 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, <i>concernente l'impiego da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del Comando dei Carabinieri</i> (art. 19 e Allegato 1, n. 30).....	21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA.....	21
1. Proroga di termini in materia di distretti turistici (art. 7, comma 1)	21
2. Proroga dei termini in materia di eventi sismici (art.7, comma 2)	22
3. Proroga termini celebrazioni ovidiane (art. 7, commi 3 e 5).....	22
4. Tax credit vacanze (art. 7, comma 3-bis)	22
5. Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 7, commi 4 e 6).....	22
6. Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 7, commi 4-bis e 4-ter)	23
7. Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo (art. 7, comma 4-quater).....	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	24
1. Agenzie somministrazione lavoro nei porti di <i>transhipment</i> in crisi (art. 11, commi da 6 a 8)	24
2. Trasporto aereo (art. 12, commi 2-4)	24
3. Proroga verificazioni strumenti metrici autoriparatori (art. 12, comma 6)	25
4. Disciplina sicurezza infrastrutture stradali (art. 13, comma 3)	25
5. Arruolamento lavoratori marittimi (art. 13, comma 4)	25
6. Tariffe autostradali (art. 13, comma 5).....	25
7. Esami patenti di guida (art.13, comma 6)	25
8. Aumento personale per prove esame abilitazione alla guida (art. 13, comma 6-bis).....	25
9. Ripartizione fondo TPL (art. 13, comma 7)	25
10.Proroga termine adempimenti impianti a fune e proroga scadenza revisioni (art. 13, comma 7-bis e 7-ter).....	26
11.Fondo progettazione Enti Locali (art. 13, comma 8)	26
12.Progetto rigenerazione urbana" Mantova Hub" (art. 13, commi 9 e 18)	26
13.Opere Commissario gare sci Cortina (art. 13, comma 10).....	26
14.Proroga buono viaggio (art. 13, comma 11).....	26
15.Divieto decurtazione corrispettivi TPL (art.13, comma 12).....	27

16. Proroga Commissario tratta ferroviaria Napoli-Bari (art. 13, comma 14-bis)	27
17. Compensazioni Anas (art. 13, comma 15)	27
18. Alta velocità Verona-Vicenza-Padova (art. 13, commi 16-17).....	27
19. Sicurezza infrastruttura ferroviaria (art. 13, comma 17-bis).....	27
20. Interventi messa in sicurezza dei Comuni (art. 13, comma 19-bis)	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA.....	28
1. Agevolazioni per la ricostruzione post-sisma dei territori del centro Italia (art. 17-quater, commi 3 e 5).....	28
DISPOSIZIONI VARIE.....	29
1. Proroga termine in materia di svolgimento del processo amministrativo (art. 1, comma 17).....	29
2. Rielezione presidente della Camera di Commercio (art. 2, comma 4-quinquies).....	29
3. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 3, comma 6).....	29
4. Proroga termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, comma 1)	30
5. Proroga termini decreto legge “sblocca Cantieri” (art. 13, comma 2)	30
6. Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 13, commi 13 e 14).....	30
7. Proroga dei termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 14, comma 2).....	31
8. Proroga art. 73 decreto legge n.18 del 2020, in materia di organi collegiali (art. 19 e allegato 1, n.10).....	31

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga dei termini relativi a disposizioni in tema di vendite a distanza su piattaforme digitali (art. 3, comma 3)

La disposizione in esame - che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione - interviene sull'art. 13 del decreto Crescita (D.L. n.34/2019), con il quale è stato introdotto l'obbligo per il gestore della piattaforma digitale, dell'interfaccia elettronica o di mezzi analoghi di comunicazione utilizzati per favorire vendite a distanza, di trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre i dati anagrafici completi, i codici identificativi fiscali e l'indirizzo di posta elettronica relativi ai fornitori in caso di beni importati o ceduti in ambito UE.

Si ricorda che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n.660061, sono state stabilite le modalità per la trasmissione dei dati in esame e che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 13/E del 1° giugno 2020, sono stati forniti chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma.

Con l'articolo in commento, l'efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Di conseguenza, il citato adempimento dovrà essere eseguito fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto nella norma originaria).

È stata, inoltre, rinviata, al **1° luglio 2021**, la previsione di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. n.135/2018 (decreto Semplificazioni), in tema di misure dirette a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA, nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop)¹.

In particolare, i citati commi da 11 a 15 prevedono che, nelle citate fattispecie, il soggetto passivo che mette a disposizione del venditore ed acquirente l'uso di un'interfaccia elettronica, di una piattaforma, di un portale o di mezzi analoghi, pur non essendo direttamente parte della transazione, è considerato ai fini dell'IVA, come soggetto passivo che ha rispettivamente ricevuto e successivamente ceduto i beni oggetto di transazione, con conseguente applicazione allo stesso del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

2. Proroga del termine di adeguamento dei registratori telematici per l'invio dei dati al sistema della tessera sanitaria (art. 3, comma 5)

Con la disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, viene stabilito che gli operatori sanitari (come farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) dovranno effettuare l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, non più entro il 1° gennaio 2021, ma entro il **1° gennaio 2022**.

¹ Con riferimento ai beni in esame, si precisa che in caso di importazione degli stessi da territori terzi o Paesi terzi, il valore unitario intrinseco di riferimento non deve essere superiore a euro 150.

3. Proroga degli obblighi relativi all'aggiornamento professionale dei revisori legali (art. 3, comma 7)

La disposizione in commento, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, prevede che, in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021 (previsti dall'art. 5, commi 2 e 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono assolti se i crediti sono conseguiti entro il **31 dicembre 2022**.

4. Proroga della lotteria degli scontrini (art. 3, commi 9 e 10)

La disposizione in commento, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, ha differito al **1° febbraio 2021** l'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini", in luogo del termine originario del 1° gennaio 2021.

In particolare, intervenendo sull'articolo 1, comma 544, della legge n. 232/2016, ha demandato ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, non solo la definizione delle regole di estrazione e dell'entità dei premi messi in palio, ma anche la definizione di ogni altra disposizione necessaria per l'avvio della lotteria. Tale provvedimento è stato emanato in data 29 gennaio 2021 (si veda [nota del 1° febbraio 2021](#)).

Con una modifica all'articolo 1, comma 540 della legge n.232 del 2016 è stata , altresì, prorogata al 1° marzo 2021 la data a partire dalla quale i consumatori potranno segnalare l'eventuale rifiuto da parte dell'esercente di acquisire il codice della lotteria al momento dell'acquisto. Si tratta, in particolare, delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza che potranno essere utilizzate, unitamente ad altri elementi di valutazione, ai fini dell'analisi di rischio fiscale.

Al riguardo, si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi con sistemi di pagamento elettronico.

5. Proroga delle disposizioni fiscali per Campione d'Italia (art. 3, comma 11-ter)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter di conversione, interviene sulle norme, contenute nella legge di bilancio per il 2020, aventi ad oggetto alcune agevolazioni fiscali relative al comune di Campione d'Italia.

In specie: le agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP ed il credito di imposta per investimenti effettuati a Campione d'Italia vengono prorogati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 con aumento degli importi massimi agevolabili (da 800.000 euro a 1.800.000 euro per la generalità delle imprese, da 120.000 a 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e da 100.000 a 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

6. Proroga termini agevolazioni prima casa (art. 3, comma 11-quinquies)

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, proroga fino al **31 dicembre 2021** le misure agevolative relative alla prima casa, disposte dall'art. 24 del decreto legge n. 23 del 2020 ed in particolare, la sospensione delle condizioni che determinano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine (1 anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata) per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

7. Disposizione di coordinamento in tema di IVA e cessioni di *kit* diagnostici e vaccini anti-Covid (art. 3-ter)

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 452 e 453 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito un'esenzione IVA, con diritto alla detrazione di imposta, per:

1. le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
2. le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Con la disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione, viene chiarito che il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, contenuto nel citato comma 452, deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017.

Il Regolamento (UE) 2017/746 stabilisce, infatti, le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione, mentre il Regolamento (UE) 2017/745 stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano.

8. Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (art. 17-ter, comma 3, lett. b)

Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter di conversione, viene prorogata di un anno, sino al **31 dicembre 2022**, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA da parte di persone fisiche residenti o domiciliate e persone giuridiche con sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma del 2016.

9. Proroga di termini in materia tributaria (art. 22-bis)

Nell'articolo in esame, introdotto nel corso dell'iter di conversione, sono confluite le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante "Proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari", che è stato, pertanto, contestualmente abrogato dalla legge di conversione in commento. In ogni caso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Con la disposizione in esame, dunque, come già stabilito dal citato decreto n. 7, vengono apportate una serie di modifiche agli art. 157 del decreto “Rilancio” e art. 68 del decreto “Cura Italia”.

Innanzitutto, viene stabilito che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020 dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Inoltre, viene ulteriormente prorogato il termine per la notifica dei seguenti atti e comunicazioni:

- comunicazioni relative all’attività di liquidazione delle imposte e all’attività di controllo formale delle dichiarazioni;
- inviti all’adempimento, in relazione alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A;
- atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.

In specie, viene stabilito che gli atti, le comunicazioni e gli inviti su elencati dovranno essere notificati, inviati o messi a disposizione, nel periodo compreso tra 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Vengono, ulteriormente, prorogati di 14 mesi (anziché di 13 mesi, come inizialmente previsto dal decreto-legge 15 gennaio 2021, n.3) i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento. Trattasi delle cartelle di pagamento relative:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, presentate nell'anno 2017;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati entro il nuovo termine del 28 febbraio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Mediante modifica dell’art. 68 del decreto “Cura Italia”, viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (anziché dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, come stabilito dal decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

Viene ulteriormente prorogata, al 28 febbraio 2021, la ripresa dei pignoramenti presso terzi, da parte dell’agente di riscossione, del salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro

o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Infine, viene introdotta una norma di chiusura, in base alla quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano, altresì, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora e le sanzioni.

10. Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali (art. 22-quater)

Nella disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, sono confluite le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3; decreto che è stato contestualmente abrogato dalla legge di conversione in commento.

Con la disposizione in esame, dunque, viene previsto che, in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, per le operazioni imponibili nel 2020, l'imposta sia versata entro il 16 marzo 2021 (in luogo del termine a regime del 16 febbraio) e la relativa dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2021 (in luogo del 31 marzo).

11. Detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 22-sexies)

Limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto una detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro.

La legge di Bilancio 2021, così come modificata dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, ha previsto la stabilizzazione di tale misura agevolativa, prevedendo che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, la detrazione è calcolata su base annuale nel modo seguente:

- a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter di conversione, oltre a recepire la detrazione rimodulata su base annua dal predetto decreto legge n.182 del 2020 – che viene contestualmente abrogato dalla legge di conversione in esame - prevede la possibilità, in caso di recupero a conguaglio delle somme erogate in corso d'anno non spettanti o spettanti in misura inferiore, di rateizzare l'importo da trattenere sulla retribuzione fino ad un massimo di 10 rate, anziché 8, come previsto dalla disciplina previgente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Modifica alla disciplina contabile per il pagamento dei debiti PA (art. 2, comma 4-quater)

Le principali modifiche apportate dal comma riguardano la possibilità per le Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione dello Stato di calcolare, **per il solo anno 2021**, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti commerciali derogando al tassativo ricorso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali.

In particolare, le Amministrazioni pubbliche che dovessero verificare la presenza di pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica, possono calcolare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti in base alle proprie informazioni contabili.

Viene differito dal 1° gennaio 2019 al **1° gennaio 2021** il termine di decorrenza per la pubblicazione e l'aggiornamento trimestrale, sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, dei pagamenti effettuati e dei relativi tempi medi di pagamento da parte delle Amministrazioni pubbliche. Inoltre, a seguito di ulteriore modifica apportata dalla norma, i dati soggetti a pubblicazione dovranno riguardare anche le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza. Tale aggiornamento dovrà essere effettuato trimestralmente, in luogo del precedente termine mensile riferito alle sole fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi.

2. Garanzia SACE sui titoli di debito emessi dalle imprese (art. 3, comma 6-bis)

Il comma 6-bis dell'articolo 3, inserito nel corso dell'iter di conversione in legge, modifica il comma 14-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, prorogando dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021** l'operatività della garanzia straordinaria SACE (cd. "Garanzia Italia") sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia, cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente.

3. Pagamento dei debiti degli enti sanitari (art. 3 comma 8)

Viene prorogata al **31 dicembre 2021** (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2020) la sospensione delle azioni esecutive, disposta dall'art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò consente a tali enti di impiegare le disponibilità finanziarie per la gestione dell'emergenza sanitaria e per il pagamento dei debiti.

4. Confidi (art. 3, comma 11-quater)

L'articolo 3, comma 11-quater, inserito nel corso dell'iter di conversione, sospende fino al **31 dicembre 2021** i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione.

Si ricorda infatti che i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del Testo Unico Bancario con un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di

euro, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari. Il venir meno di tali requisiti dimensionali comporta la revoca dell'autorizzazione, con conseguente cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari.

5. Proroga flessibilità nella restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul FAR (art. 6, comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. "Cura Italia"), aveva previsto la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza a luglio 2020, relativi ai crediti agevolati concessi sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR). Tale disposizione viene prorogata con l'articolo 6, comma 3 in commento; pertanto le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e Ricerca sul fondo FAR, possono ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento.

6. Proroga operatività dei comparti dei Fondi per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall'Istituto per il Credito Sportivo (art. 16, comma 2)

L'articolo, che non ha subito variazioni durante l'iter di conversione, attraverso la modifica all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, proroga dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021** l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.

7. Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto dell'Aquila – Casa Italia (art. 17)

La disposizione integra l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserendovi il comma 2-bis.

Nello specifico si stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del **30 settembre 2021**, pena la decadenza dal beneficio.

Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno connesso agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia (e cioè – come specificato in sede di conversione - nei comuni indicati negli allegati 1 2, e 2-bis del decreto legge n.189 del 2016), e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del **30 settembre 2022**, pena la decadenza dal beneficio. Il Comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), ossia può stabilire i

termini inderogabili di avvio degli interventi e, nel caso sia decorso inutilmente tale termine, il Comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.

8. Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (art. 17-quater, comma 4)

Il comma 4 dell'art. 17-*quater* in commento proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al non assoggettamento alle procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, delle risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati ai fini della ricostruzione e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (sisma del 20 e 29 maggio 2012) e delle regioni dell'Italia centrale (Eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016).

Inoltre la norma amplia la portata della sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento e di esecuzione forzata, ricomprendendovi il complesso delle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, e nello specifico i contributi destinati alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili ad uso commerciale colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale tra il 2016 ed il 2017 e comunque ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori interessati colpiti dagli eventi sismici.

9. Proroga dei termini relativi alla sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari correlati con lo stato di emergenza epidemiologica (art. 19 e allegato 1, punti 21 e 27)

In materia di sottoscrizione e comunicazioni relative ai contratti finanziari, i termini previsti dalle disposizioni legislative riportate ai punti 21 e 27 dell'Allegato 1 al decreto in commento, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, in luogo del termine del 31 marzo 2021 previsto nel testo originario del decreto-legge.

In particolare, si tratta delle disposizioni che prevedono procedure semplificate per la sottoscrizione e per le comunicazioni in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi, contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nell'articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (art. 21)

L'articolo, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, prevede il recepimento della Decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo di

programmazione 2021-2027 – a seguito dell'accordo politico raggiunto nel Consiglio europeo di luglio 2020 - che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom.

La suddetta decisione prevede che alle attuali 3 tipologie di risorse – e cioè le Risorse Proprie tradizionali (dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsa complementare RNL - ne venga affiancata una ulteriore, basata su un contributo nazionale sugli imballaggi in plastica non riciclati, generati in ciascuno Stato membro. Questa nuova tipologia di risorsa prevede che, per ogni chilogrammo di imballaggi di plastica non riciclati, venga applicato un contributo di 0,80 euro a carico dei singoli Stati membri. Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della stessa Decisione, la sua effettiva entrata in vigore avverrà all'esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.

11. Misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, cd. Brexit (art. 22)

L'articolo non ha subito modifiche sostanziali nella fase di conversione. Vengono stabilite disposizioni sull'operatività degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione del Regno Unito, dopo la scadenza del periodo di transizione stabilito dall'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (31 dicembre 2020).

L'articolo prevede tramite l'estensione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 - norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi con il fine di assicurare alla clientela, sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela dei propri interessi.

In particolare, per le banche con sede nel Regno Unito e per gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti in Italia tramite succursale - a condizione che abbiano presentato istanza per l'autorizzazione come intermediari di paese terzo ma non sia ancora intervenuto il rilascio o il diniego dell'autorizzazione stessa – viene prevista la possibilità di continuare a prestare l'attività o il servizio già esercitato prima del 31 dicembre 2020, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione.

L'operatività è consentita per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione ed è limitata alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Per i contratti derivati in essere, non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*), è tuttavia consentita la gestione degli eventi del ciclo di vita di tali contratti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Proroga dei termini in materia di enti del Terzo settore (art. 11, comma 1)

L'articolo 11, comma 1, che non ha subito alcuna modifica nel corso dell'iter di conversione, interviene sull'articolo 43 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), prevedendo per le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, la proroga - dal 3 agosto 2020 al 31 dicembre 2021 - del termine per la trasformazione in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale con mantenimento comunque del proprio patrimonio, in deroga all'articolo 8, comma 3, della Legge n. 3818/1886. Quest'ultima dispone, infatti, che in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio sia devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero, ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

2. Proroga dei termini per l'accredito figurativo dei contributi (art. 11, comma 1-bis)

La disposizione in argomento, introdotta in sede di conversione, differisce al 31 dicembre 2020 - per il solo anno 2019 - il termine per la presentazione della domanda di accredito figurativo dei contributi da parte dei lavoratori in aspettativa chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali o eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.

3. Proroga dei lavori della Commissione tecnica di studio, classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (art. 11, comma 3)

L'articolo 11, comma 3, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede il differimento di un anno, al 31 dicembre 2021, della conclusione dei lavori da parte della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, istituita dal comma 475 della Legge n. 160/2019.

4. Proroga lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni (art. 11, comma 4)

L'articolo 11, comma 4, non modificato durante l'iter di conversione, proroga dal 31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021** la scadenza per la chiusura dei lavori della Commissione tecnica, istituita dal comma 474 della Legge n. 160/2019, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

5. Proroga del termine per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite (art. 11, comma 5)

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge n.412/1991, l'Inps effettua una verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche provvedendo, entro l'anno successivo alla verifica, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Con l'articolo 11, comma 5, non modificato in sede di conversione, il termine per il recupero delle prestazioni indebite emerse da tali

verifiche, relative al periodo d'imposta 2018, viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 anche ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle suddette prestazioni.

6. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 11, comma 9)

Per effetto delle previsioni di cui all'articolo in esame, non modificato nel corso dell'iter di conversione, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria - dieci anni per le contribuzioni dovute al FPLD Inps e alle gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà ed escluse invece le contribuzioni aggiuntive non devolute alle gestioni pensionistiche, e cinque anni per le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali - vengono sospesi dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021**, riprendendo a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Qualora il decorso abbia, invece, inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

7. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro (art. 11, comma 10-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione del Decreto, stabilisce la proroga al **31 marzo 2021** dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020. Tale disposizione trova applicazione nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

8. Proroga art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge Rilancio in materia di lavoro agile (art. 19 e allegato 1, n. 29)

La disposizione proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (in luogo del termine del 31 marzo 2021 previsto nel testo originario del decreto-legge), l'art. 90, commi 3 e 4, del decreto legge n.34/2020 (cd. decreto Rilancio), contenente semplificazioni in materia di lavoro agile (cd. *smart working*). Si ricorda che il suddetto art. 90 consente ai datori di lavoro privati di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica e senza necessità di stipulare l'accordo individuale con i lavoratori, i loro nominativi e la data di cessazione della prestazione di lavoro in *smart working*, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Proroga procedura semplificata acquisti di beni e servizi informativi e per la connettività (art. 1, comma 11)

La disposizione - che non ha subito modifiche durante l'iter di conversione - al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi di rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, proroga di un anno - dal 31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021** - la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici, di acquistare beni e servizi informatici e per la connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici di cui almeno una start-up innovativa o PMI innovativa.

2. Proroga in materia di adeguamento degli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi (art. 12, comma 8)

La disposizione, che non ha subito modifiche durante l'iter di conversione, ha prorogato al **1° gennaio 2021** la data dalla quale, negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori, non è richiesta la presenza di un sintonizzatore analogico. Stabilisce, inoltre, che sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad indicare nuove codifiche da integrare nei ricevitori, indicando altresì i relativi congrui tempi di adeguamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Proroghe in materia di organismi di controllo dei vini (art. 10, comma 1)

Il comma 1 della disposizione in commento proroga al **31 dicembre 2021** il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo per vini Dop e IGP aventi natura pubblica.

2. Proroga attestati macchine agricole e vendita prodotti fitosanitari (art. 10, comma 6-bis)

La disposizione integra l'art. 78, comma 4-*octies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo la proroga di dodici mesi e, comunque, almeno di novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, per la validità degli attestati di funzionalità per le macchine agricole e per la vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari, anche per certificati in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Proroga cessazione regime di maggior tutela dell'energia (art. 12, comma 9-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione del decreto, proroga al **1° gennaio 2023** la fine del mercato tutelato dell'energia per le microimprese e le utenze domestiche, attualmente prevista al 1° gennaio 2022. Rimane invece invariata la situazione per le piccole imprese, per le quali il mercato tutelato dell'energia è terminato il **1° gennaio 2021**.

2. Proroga incentivi impianti agricoli a biogas (art. 12, comma 9-ter)

L'articolo, inserito in sede di conversione del decreto, proroga per tutto il 2021 gli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

3. Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (art. 12-ter)

La norma, inserita in sede di conversione del decreto, proroga al **30 settembre 2021** il termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) ossia lo strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Di conseguenza, viene prorogata alla medesima data anche la sospensione dei procedimenti autorizzativi per le attività di ricerca e prospezione degli idrocarburi.

4. Proroga delle agevolazione tariffarie in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (art. 17-quater, comma 1)

La norma, inserita in sede di conversione del decreto, proroga fino al **31 dicembre 2021** le agevolazioni tariffarie previste per i titolari di utenze relative a immobili inagibili localizzati nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici che, entro il 30 aprile 2021, dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi.

Inoltre, si prevede che le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, si applichino alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Proroga riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero Ambiente (art. 15, comma 1)

Nel corso della conversione in legge è rimasto confermato, senza modifiche, il comma 1 dell'articolo 15 che dispone la proroga di un anno dei termini di progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo, con le quali il Ministero dell'ambiente contrattualizza personale utile per potenziare l'attuazione delle politiche ambientali.

2. Proroga del termine di utilizzo della contabilità speciale riconosciuta alla Regione Sicilia (art. 15, comma 2)

Confermata la proroga di un anno – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – della durata della contabilità speciale riconosciuta alla Regione Sicilia per gli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

3. Proroga termini bonifica stabilimento Stoppani – comune di Cogoleto (art. 15, comma 3)

Confermata la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani (stabilimento chimico in provincia di Genova).

4. Proroga autorizzazione di spesa per gruppo lavoro “end of waste” (art. 15, commi 4 e 5)

La legge di conversione conferma la proroga dell'arco di tempo (dal 2020-2024 al 2021-2025) nel quale viene autorizzata la spesa per la costituzione del gruppo di lavoro “end of waste” al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti previsti dal D.Lgs. 152/2006.

5. Proroga obbligo etichettatura imballaggi (art. 15, comma 6)

Confermata la sospensione fino al 31 dicembre 2021 delle nuove modalità di etichettatura ambientale degli imballaggi che, pertanto, entreranno in vigore il **1° gennaio 2022**. Si ricorda, a tal proposito, che le nuove modalità di etichettatura sono state previste dal decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (uno dei decreti del cd. “Pacchetto economia circolare”) che, recependo la "Direttiva rifiuti e imballaggi", ha apportato modifiche al comma 5 dell'articolo 219 del D.lgs. 152/2006. È stato previsto, in particolare, l'obbligo in capo ai produttori di etichettare opportunamente tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili. Si sottolinea che la disposizione inserita nel provvedimento in esame sospende solo il primo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non il secondo periodo dello stesso comma che prevede l'obbligo dei produttori di indicare, ai fini della classificazione e identificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (che pertanto è in vigore dal 1° gennaio 2021).

6. Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (art. 21)

Nel corso del procedimento di conversione è stato confermato il recepimento della Decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027 – a seguito dell'accordo politico raggiunto nel Consiglio europeo di luglio 2020, che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom.

La suddetta decisione, aggiunge alle attuali 3 tipologie di risorse – e cioè le Risorse Proprie tradizionali (dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsa complementare RNL – l'istituzione di una nuova risorsa basata su un contributo nazionale sugli imballaggi in plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. Questa nuova risorsa prevede che, per ogni chilogrammo di imballaggi di plastica non riciclati, venga applicato un contributo di 0,80 euro a carico dei singoli Stati membri. Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno. In conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della stessa Decisione, la sua effettiva entrata in vigore avverrà all'esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Proroga dei termini per l'adeguamento della prevenzione incendi nelle strutture ricettive (art. 2 comma 4-octies)

La disposizione introduce il differimento del termine per il completamento dei lavori di prevenzione incendi nelle attività turistico alberghiere con oltre 25 posti letto e nei rifugi alpini. Le tempistiche risultano così cadenzate:

- 1) Per le **attività turistico alberghiere con oltre 25 posti letto** il termine per il completamento dei lavori è prorogato **al 31 dicembre 2022**, previa presentazione **entro il 30 giugno 2021** della **SCIA parziale** attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
- 2) Per le **strutture turistico alberghiere** localizzate:
 - nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni, dalla Legge n.229 del 2016;
- nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;

il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi è prorogato al **31 dicembre 2022**, ferma restando la necessità di presentare la **SCIA parziale** entro il **30 giugno 2021**.

Si evidenzia che, in entrambi i casi, la proroga si applica unicamente alle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

- 3) Per i **rifugi alpini** il termine per la presentazione dell'istanza preliminare in materia di valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza e controllo antincendi, nonché per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è prorogato al **31 dicembre 2021**.

2. Ulteriori proroghe in materia di sicurezza sul lavoro (art. 19 e Allegato 1)

Previsto il differimento, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque **non oltre il 30 aprile 2021** (in luogo del termine del 31 marzo 2021 previsto nel testo originario del decreto-legge), delle seguenti disposizioni:

2.1. Art. 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, concernente disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali" (art. 19 e Allegato 1, n. 4)

La norma prevede che il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori siano autorizzati ad acquisire dpi e altri dispositivi medicali. E' consentito, in coerenza con le Linee Guida dell'OMS, fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità.

2.2. Art. 15, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, concernente disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dpi. (art. 19 e Allegato 1, n. 7)

Con tale disposizione viene consentita la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alla vigente normativa. Per avvalersi della deroga il produttore deve autocertificare le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto dei requisiti di sicurezza. La validazione deve essere effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità e dall' Inail in caso di importazione delle stesse.

2.3. Art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, concernente ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività” (art. 19 e Allegato 1, n. 8)

La norma in esame prevede che le mascherine chirurgiche siano considerate DPI per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Viene inoltre consentito a *chiunque*, come misura di protezione individuale, l’uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

2.4. Art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente misure di sorveglianza sanitaria (art. 19 e Allegato 1, n. 13)

La disposizione obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assicurare la sorveglianza sanitaria “eccezionale”, svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dall’Inail, tramite i propri servizi territoriali e su richiesta del datore di lavoro. Tale sorveglianza va effettuata nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o di condizione di rischio derivante da immunodepressione o altri fattori che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2.5. Art. 100 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente l’impiego da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del Comando dei Carabinieri (art. 19 e Allegato 1, n. 30)

La disposizione prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si avvalga, oltre che dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro, per lo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Proroga di termini in materia di distretti turistici (art. 7, comma 1)

Confermata la proroga al **31 dicembre 2021** del termine entro cui le Regioni, d’intesa con il MIBACT e con i Comuni interessati, possono delimitare i distretti turistici istituiti, con decreto dello stesso Ministero, su richiesta delle imprese del turismo che operano in tali territori, previa intesa con le Regioni interessate. Ricordiamo che, in base a quanto disposto al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i distretti turistici hanno l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi e di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni.

2. Proroga dei termini in materia di eventi sismici (art.7, comma 2)

Confermata la proroga al **31 dicembre 2021** del termine entro cui sono mantenute in essere le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per la gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale – realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Proroga termini celebrazioni ovidiane (art. 7, commi 3 e 5)

Confermata la proroga fino al **31 dicembre 2021** della validità degli interventi di finanziamento in favore delle tipologie di progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio elencate alle lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2017, n. 226. Alla stessa data viene prorogata la permanenza in carica del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane – con la conseguente assegnazione, anche per l'anno 2021, del contributo annuo determinato – nonché il termine entro cui lo stesso dovrà pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, la relazione conclusiva della propria attività.

4. Tax credit vacanze (art. 7, comma 3-bis)

Prorogato dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2021** il termine entro cui è possibile utilizzare, in un'unica soluzione, il tax credit vacanze di cui all'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro che ne hanno fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast e acquistati anche tramite agenzie di viaggio e tour operator nonché soggetti intermediari che gestiscono piattaforme o portali telematici.

5. Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 7, commi 4 e 6)

Viene confermata la proroga fino al **31 gennaio 2021** delle disposizioni applicative del comma 7 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto "Rilancio") previste del Decreto interministeriale MIBACT/MEF 312 dell'8 luglio 2020 in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva. La misura prevista dal decreto Rilancio ha autorizzato, infatti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta previsti dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220 - recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" - le disposizioni applicative utili per stabilire l'entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Inoltre, viene consentito alle società direttamente ed indirettamente collegate dal MEF di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce - Cinecittà, permettendo di acquisire all'Istituto stesso di assumere la forma giuridica di Società per azioni.

6. Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 7, commi 4-bis e 4-ter)

L'articolo 7, **comma 4-bis**, dispone la concessione di un contributo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali. Agli oneri derivanti dalla concessione del contributo per 2 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il **comma 4-ter** del medesimo art 7 vengono differiti di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla Legge di bilancio 2019. Ne consegue quanto segue: decorre dal 31 gennaio 2024 l'abrogazione delle disposizioni che prevedono la concessione di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale; decorre invece dall'annualità di contributo 2023 la riduzione progressiva dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione dall'annualità di contributo 2026, per le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici nonché per gli enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto.

Rimane invece fermo che termina con l'annualità di contributo 2021 la corresponsione del contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

7. Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo (art. 7, comma 4-quater)

Il **comma 4 quater** ripropone quanto previsto dall'articolo 183, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto "Rilancio") in materia di **sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo**. In particolare, consente agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Ricordiamo che il summenzionato articolo 183 comma 6 aveva disposto che, decorso il primo periodo di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", pari a 9 settimane, previsto dall'articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia), gli organismi dello spettacolo dal vivo potevano utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul FUS anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista

dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Agenzie somministrazione lavoro nei porti di *transhipment* in crisi (art. 11, commi da 6 a 8)

Confermata durante i lavori parlamentari la disposizione del Decreto che ha esteso fino al primo semestre del 2021 la durata massima delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione del personale, istituite nei porti di *transhipment* in crisi, in cui sono confluiti i lavoratori in esubero delle imprese portuali e terminalistiche. Confermata, altresì, la norma che al fine di garantire al personale delle Agenzie le indennità previste (art.3, comma 2 L.28 giugno 2012 n.92) per le giornate di mancato avviamento al lavoro anche nei primi 6 mesi del 2021, ha conseguentemente incrementato di 5,1 milioni di euro le relative risorse disponibili per tale anno, attraverso una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro istituito, presso il Ministero del Lavoro, dall'art. 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013 n.147.

2. Trasporto aereo (art. 12, commi 2-4)

Confermata durante i lavori parlamentari la disposizione prevista originariamente dal Decreto legge che, per consentire il perfezionamento dell'iter autorizzativo previsto dall'articolo 85, commi 5 e 6, ha consentito alle compagnie aeree di restituire le risorse ad esse riconosciute a titolo di anticipazioni entro sei mesi dalla effettiva erogazione delle stesse e comunque entro il 2021 (in luogo dell'attuale termine del 15 dicembre 2020). Si tratta, in particolare, degli interventi di ristoro dei danni subiti a causa della pandemia da parte delle compagnie aeree esercenti trasporto di passeggeri con oneri di servizio pubblico (a valere sul fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e da parte delle altre compagnie aeree esercenti trasporto di passeggeri, con aerei con una capacità superiore a 19 posti (a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dall'art. 198 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Confermata, anche, l'estensione dell'operatività di quest'ultima misura di sostegno, nel limite di 16 milioni di euro nell'ambito delle risorse già previste, a compensare i danni subiti dalle compagnie aeree anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno del medesimo anno.

Confermata, infine, la norma originaria del Decreto Legge, che ha posticipato al 30 giugno 2021 il termine per la restituzione del prestito erogato all'Amministrazione straordinaria di Alitalia, per le indifferibili esigenze gestionali, legate al rilancio della compagnia aerea.

3. Proroga verificazioni strumenti metrici autoriparatori (art. 12, comma 6)

La disposizione, non modificata nel corso dei lavori parlamentari, ha prorogato fino al **31 dicembre 2021** la validità delle verificazioni periodiche degli strumenti metrici delle imprese di autoriparazione e di revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 maggio 2021.

4. Disciplina sicurezza infrastrutture stradali (art. 13, comma 3)

Confermata durante i lavori parlamentari, l'estensione al **1° gennaio 2022**, del termine ultimo cui poter prorogare, a mezzo di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, l'applicazione, anche alle strade di interesse nazionale non facenti parte delle rete transeuropea, della disciplina sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali prevista dal D.Lgs. n. 35 del 15 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2008/96/CE. Confermata, altresì, l'estensione al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a dettare, nel rispetto dei principi del richiamato D.Lgs., la disciplina della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza loro e degli Enti Locali, con particolare riferimento alle strade finanziate dall'Unione Europea.

5. Arruolamento lavoratori marittimi (art. 13, comma 4)

La disposizione, non modificata durante i lavori parlamentari, ha esteso al **31 agosto 2021** la facoltà di stipulare i contratti di arruolamento dei lavoratori marittimi in maniera semplificata, direttamente a bordo della nave e in presenza di due testimoni, in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 del codice della navigazione.

6. Tariffe autostradali (art. 13, comma 5)

Confermata in sede di conversione in legge, la norma che, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è giunto a scadenza, ha previsto che, anche gli adeguamenti dei pedaggi autostradali relativi al 2021 siano differiti sino al perfezionamento del previsto aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari, che dovrà concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2021.

7. Esami patenti di guida (art.13, comma 6)

La disposizione, confermata durante i lavori parlamentari, in considerazione delle problematiche connesse all'epidemia da Covid-19, ha previsto che per le domande di conseguimento della patente di guida presentate nel corso del 2020, la prova di teoria possa essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8. Aumento personale per prove esame abilitazione alla guida (art. 13, comma 6-bis)

Per la riduzione dell'arretrato delle prove di esame per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del Codice della Strada, non ancora espletate a causa dei ritardi dovuti al Covid-19 e alla carenza di organico degli uffici competenti, il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione in legge, prevede che le richiamate prove possano essere svolte anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza.

9. Ripartizione fondo TPL (art. 13, comma 7)

Confermata, durante i lavori parlamentari, la disposizione originaria del Decreto Legge che ha disposto che anche per l'esercizio 2021, la ripartizione del fondo per il concorso dello Stato

agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario delle Regioni a statuto ordinario, avvenga senza applicazione di penali, applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013.

10. Proroga termine adempimenti impianti a fune e proroga scadenza revisioni (art. 13, comma 7-bis e 7-ter)

Il comma 7-bis dell'articolo 13, introdotto in fase di conversione in legge del Decreto, prevede che gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio degli impianti a fune, la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid19, siano espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. Fino alla favorevole esecuzione con esito favorevole di tali adempimenti, inoltre, l'esercizio di tali impianti è sospeso.

Sempre in esito ai lavori parlamentari, per gli impianti a fune utilizzati per servizio di trasporto pubblico vengono estese, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, alcune semplificazioni introdotte (art. 14-ter D.L. 23/2020) in tema di revisioni, verifiche e prove periodiche. Inoltre, sono prorogate di ulteriori 12 mesi le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune, per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.

11. Fondo progettazione Enti Locali (art. 13, comma 8)

La disposizione, non modificata durante i lavori parlamentari, ha esteso a 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento il termine massimo che gli Enti Locali devono rispettare per l'attivazione delle procedure per l'affidamento delle attività di progettazione di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, finanziate dallo specifico Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

12. Progetto rigenerazione urbana "Mantova Hub" (art. 13, commi 9 e 18)

Confermata la norma introdotta dal decreto legge che, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto di rigenerazione urbana "Mantova Hub" nel 2021, superando alcune criticità progettuali, ha disposto che il Responsabile Unico del Procedimento possa apportare le opportune modifiche al contratto stipulato ed ha autorizzato la spesa di 6,5 milioni di euro.

13. Opere Commissario gare sci Cortina (art. 13, comma 10)

La disposizione, non modificata durante i lavori parlamentari, ha esteso al **31 dicembre 2022** il termine per la consegna delle opere di viabilità approvate dal Commissario straordinario nominato per le competizioni sciistiche di Cortina e da quest'ultimo individuate come non indispensabili al regolare svolgimento delle prossime competizioni sportive. Per effetto di tale proroga, anche le funzioni del Commissario sono state conseguentemente estese fino al nuovo termine.

14. Proroga buono viaggio (art. 13, comma 11)

La norma, confermata durante i lavori parlamentari, attraverso una modifica all'art. 200 bis del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge n.77 del 17 luglio 2020 ha esteso al **30 giugno 2021** il termine per l'utilizzo dei buoni viaggio, istituiti per contribuire

agli spostamenti con taxi e NCC da parte di alcune particolari categorie di utenti residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane e di province.

15. Divieto decurtazione corrispettivi TPL (art.13, comma 12)

Confermata la disposizione che ha esteso fino alla fine dello stato di emergenza nazionale e comunque, non oltre il 30 aprile 2021 il divieto per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare alle imprese erogatrici di detti servizi decurtazioni dei corrispettivi, sanzioni o penali per le minori corse e percorrenze effettuate, a causa dell'emergenza Covid-19.

16. Proroga Commissario tratta ferroviaria Napoli-Bari (art. 13, comma 14-bis)

Con l'introduzione del comma 14-bis, effettuata durante i lavori parlamentari di conversione in legge, si proroga l'incarico di Commissario per la tratta ferroviaria Napoli-Bari attribuito dal Decreto Legge "Sblocca Italia" (D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164) all'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla nomina, se antecedente, dei Commissari straordinari previsti dal Decreto Legge "Sblocca cantieri" (D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019 n.55) per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.

17. Compensazioni Anas (art. 13, comma 15)

La disposizione, non modificata durante i lavori parlamentari, ha introdotto alcune precisazioni formali e procedurali per il previsto riconoscimento ad ANAS spa delle compensazioni dei minori incassi dei canoni riscossi dai concessionari autostradali a causa dell'emergenza Covid-19, prevedendo che tali compensazioni siano determinate, con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 30 aprile 2021 previa presentazione, entro il 15 marzo 2021, da parte di ANAS di una rendicontazione sui mancati incassi.

18. Alta velocità Verona-Vicenza-Padova (art. 13, commi 16-17)

Confermata la norma, introdotta originariamente dal Decreto che, al fine di velocizzare la realizzazione del 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione entro il 31 dicembre 2026, ha autorizzato Rete Ferroviaria Italiana spa, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del relativo contratto di programma-parte investimenti, a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro, a valere su risorse, già, disponibili.

19. Sicurezza infrastruttura ferroviaria (art. 13, comma 17-bis)

Per garantire l'omogeneità tra la normativa nazionale e quella europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, il comma 17-bis dell'art. 13, introdotto durante i lavori parlamentari, prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, per la definizione di specifiche linee guida volte a garantire un livello adeguato di sicurezza. Tali prescrizioni tecniche saranno applicate alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Nelle more dell'entrata in vigore di tale decreto, vengono prorogati al 31 dicembre 2023 alcuni

adempimenti relativi ai requisiti di sicurezza delle gallerie e del materiale rotabile previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005. Infine, con una modifica all'art. 53 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n.27, si dispone che il divieto di parametri e standard tecnici nazionali più stringenti rispetto a quelli europei, previsto originariamente da tale norma, non valga per quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazione nella circolazione ferroviaria.

20. Interventi messa in sicurezza dei Comuni (art. 13, comma 19-bis)

A seguito dei lavori parlamentari di conversione, per il 2021 si dispone, in considerazione dell'emergenza da Covid 19, la proroga di alcuni termini procedurali previsti dal Programma pluriennale istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Interno, dall'art. 30, comma 14 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 28, per la realizzazione, da parte dei Comuni, di interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'incremento dell'efficienza energetica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Agevolazioni per la ricostruzione post-sisma dei territori del centro Italia (art. 17-*quater*, commi 3 e 5)

In sede di conversione, è stato inserito l'articolo 17-*quater* che prevede misure, anche in materia di edilizia, a favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici.

In particolare, il comma 3 prevede la proroga, per gli anni 2021, 2022 e 2023, della misura prevista dall'art. 13, comma 4, del D.L. 189/2016, che assegna contributi per la ricostruzione di edifici situati nella regione Abruzzo colpiti dal c.d. Sisma Centro Italia (2016) e già interessati da precedenti eventi sismici, ma i cui lavori di ricostruzione non risultavano completati alla data di entrata in vigore del DL 189/2016. Per la copertura finanziaria di tale disposizione, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascun anno.

Il comma 5, aggiungendo il nuovo comma 13-*ter* all'articolo 6 del D.L. 189/2016, stabilisce che i titolari di contratti di locazione pluriennale riferiti all'abitazione principale, distrutta o danneggiata dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017, possano usufruire di un contributo a copertura del pagamento del contributo di costruzione pagato per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.P.R. 380/2001.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Proroga termine in materia di svolgimento del processo amministrativo (art. 1, comma 17)

Confermata, in sede di conversione, la proroga dal 31 gennaio 2021 al **30 aprile 2021** delle misure previste dall'articolo 25, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd decreto Ristori), in materia di svolgimento del processo amministrativo. Conseguentemente, le disposizioni che consentono la richiesta di discussione orale in modalità da remoto nel processo amministrativo (art. 4 del decreto-legge n.28/2020) continuano ad applicarsi anche alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio dei Giudici amministrativi.

2. Rielezione presidente della Camera di Commercio (art. 2, comma 4-quinquies)

L'articolo in esame, introdotto in sede di conversione, modifica l'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, consentendo la seconda rielezione del presidente delle Camere di Commercio, attualmente limitata ad una sola volta.

3. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 3, comma 6)

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, la disposizione, intervenendo sull'art. 106 del Decreto legge n.18/2020 (cd. decreto "Cura Italia"), consente, in deroga alle disposizioni del codice civile o statutarie, di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Restano ferme le altre disposizioni dell'art. 106 citato che prevedono quanto segue:

- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio;
- le srl possono inoltre consentire, in deroga alla norma del cod. civ. che prescrive la deliberazione assembleare (art. 2479, comma 4) che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 anche in deroga allo statuto e prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe. Medesima facoltà si estende anche alle società cooperative e le mutue assicuratrici ed alle banche popolari e di credito cooperativo.

Tutte queste disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il **31 luglio 2021** (con un'ulteriore proroga quindi rispetto al decreto legge originario che aveva fissato il termine del 31 marzo 2021).

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 106, queste disposizioni si applicano anche alle associazioni e fondazioni diverse dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

4. Proroga termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, comma 1)

L'articolo 13, comma 1 – non modificato nel corso dell'iter parlamentare di conversione – estende alle procedure avviate entro il 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di riconoscere all'appaltatore, secondo le modalità e le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.50 del 2016), un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista ovvero abbia già dato inizio alla prestazione senza richiederla, nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante a legislazione vigente.

5. Proroga termini decreto legge “sblocca Cantieri” (art. 13, comma 2)

L'articolo 13, comma 2 – non modificato nel corso dell'iter parlamentare di conversione-proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di appalti, contenute nel decreto Legge “Sblocca cantieri” (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55). Si tratta in particolare delle seguenti previsioni:

- a) possibilità, per i soggetti attuatori di opere, di avviare le procedure di affidamento anche in caso di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione (lett. a);
- b) possibilità di affidamento semplificato dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo (lett. b).

La successiva lettera c) del medesimo art. 13, comma 2, proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità, per le stazioni appaltanti, di indicare il **subappalto** nel bando di gara in misura non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. La medesima disposizione proroga altresì, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dell'applicazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche, nonché delle verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore.

6. Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, nonché delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 13, commi 13 e 14)

Confermata la proroga al **30 giugno 2021**, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cd. sfratto per morosità) ed ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati che siano abitati dal debitore e dai suoi familiari, la sospensione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia").

Viene, inoltre, estesa fino alla stessa data la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

7. Proroga dei termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 14, comma 2)

La disposizione proroga dal 28 febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 la scadenza prevista dall'art. 24, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020 (cd. decreto Semplificazioni) per il rilascio delle credenziali diverse da SPID, CIE o CNS finalizzate all'utilizzo, da parte dei cittadini, dei servizi consolari digitali forniti dagli uffici all'estero del MAECI. Resta possibile utilizzare le credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023 (in luogo del 30 settembre 2021).

8. Proroga art. 73 decreto legge n.18 del 2020, in materia di organi collegiali (art. 19 e allegato 1, n.10)

La disposizione proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre **il 30 aprile 2021** (in luogo del termine del 31 marzo previsto nel decreto iniziale), i termini previsti dall'art. 73 del decreto legge n. 18/2020, recante semplificazioni in materia di organi collegiali. Potranno pertanto essere svolte in modalità di videoconferenza, tra le altre, le sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi.